

FARMACIA COMUNALE FARMA APRILIA S.R.L.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

A NORMA DEL D. LGS. 81/08 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
ED INTEGRAZIONI

EMISSIONE

APRILIA, 18/07/2025

Il documento consta di 44 pagine



INDICE DEL DOCUMENTO

PREMESSA

1. DATI DI IDENTIFICAZIONE

2. DESCRIZIONE DELL'AZIENDA

- 2.1 CARATTERISTICHE DELLA SEDE
- 2.2 DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA DAL PERSONALE DELL'AZIENDA
- 2.3 DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA DA TERZI
- 2.4. DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA AZIENDALE

3. NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

- 3.1 LEGISLAZIONE VIGENTE INERENTE ALLA SICUREZZA SUL LAVORO
- 3.2 ADEMPIMENTI DERIVANTI DAL D. LGS. 81/08

4. CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

- 4.1 PREMESSA
- 4.2 INTERVISTE E SCHEDE DI VALUTAZIONE
- 4.3. CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI
- 4.4. CRITERI SEGUITI PER DEFINIRE LA PRIORITA' DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO

5. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

- 5.1. PREMESSA
- 5.2. STRUTTURA DI UN MODELLO SGSL

6. ESITO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

- 6.1 VALUTAZIONE DEI RISCHI COMUNI A TUTTI I LAVORATORI
- 6.2 VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI PER MANSIONI

7. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO

PREMESSA

Il presente documento è stato formulato dopo avere effettuato la valutazione dei rischi seguendo le indicazioni del D. Lgs. 81/08. In particolare il documento è stato predisposto in formato digitale secondo le direttive dell'articolo 53 del D. Lgs. 81/08 e in modo da contenere i seguenti elementi:

- a) *una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale sono stati specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;*
- b) *l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali utilizzati;*
- c) *il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;*
- d) *l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;*
- e) *l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente (ove presente) che ha partecipato alla valutazione del rischio;*
- f) *l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.*

Il documento è stato redatto seguendo:

- *linee guida per la valutazione del rischio nella piccola e media impresa dell'I.S.P.E.S.L.;*
- *linee guida per un Sistema di Gestione della Salute e sicurezza Sul lavoro (SGSL) pubblicate dall'UNI e dall'INAIL con la collaborazione dell'ISPESL e con la partecipazione di tutte le parti sociali;*
- *guida operativa di 2° livello delle "Linee Guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)" (edizione settembre 2001), pubblicate dall'UNI e dall'INAIL con la collaborazione dell'ISPESL e con la partecipazione di tutte le parti sociali.*

Il Datore di Lavoro, che svolge direttamente l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ha effettuato la valutazione ed ha elaborato il documento previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

La valutazione e il documento saranno rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione saranno aggiornate.

Il documento è custodito in formato elettronico, conservato in due distinti supporti informatici e consegnato al datore di lavoro previa apposizione di una marca temporale volta a certificarne la data certa. La documentazione sarà consultabile attraverso una piattaforma elettronica con la possibilità di riprodurla, se necessario, la documentazione su supporti di stampa. L'accesso alla piattaforma è strettamente riservato al Datore di lavoro e a tutti coloro che verranno autorizzati come previsto dal D. Lgs. 81/08.

1. DATI DI IDENTIFICAZIONE

RAGIONE SOCIALE:

**FARMACIA COMUNALE
FARMA APRILIA S.R.L.**

UBICAZIONE DELL'UNITA' PRODUTTIVA:

**VIA INGHILTERRA, 108
04011 APRILIA (LT)**

2. DESCRIZIONE DELL'AZIENDA

2.1 CARATTERISTICHE DELLA SEDE

La struttura dei locali ove é ubicata la farmacia é articolata su un livello, per un totale di 120 mq. circa, ed é configurata nel modo seguente:

piano terra:

- *un'area aperta al pubblico ed ai dipendenti, all'interno del quale viene effettuata la vendita;*
- *un'area adibita ad ufficio;*
- *uno spazio adibito alla lavorazione dei preparati galenici;*
- *un'area adibita a servizi igienici;*
- *un'area tecnica;*
- *un'area adibita a magazzino;*
- *un'area adibita a spogliatoio per il personale.*

La struttura é occupata esclusivamente dall'azienda e non vi é la contemporanea presenza di altre aziende.

2.2 DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA DAL PERSONALE DELL'AZIENDA

La farmacia è un'impresa commerciale destinata all'acquisto dei prodotti farmaceutici dalle case produttrici ed alla loro rivendita ai consumatori.

L'attività lavorativa del personale prevede oltre la vendita dei prodotti farmaceutici, l'utilizzo non continuativo di videotermini, la preparazione di modeste quantità di farmaci e semplici operazioni di stoccaggio e prelievo merci.

Si riportano di seguito le mansioni individuate nelle attività con l'indicazione dei dispositivi di protezione individuale utilizzati, l'eventuale obbligo di sorveglianza sanitaria e la compatibilità con lo stato di gravidanza.

TIPOLOGIA DI MANSIONE¹	DPI UTILIZZATI²	SORVEGLIANZA SANITARIA	COMPATIBILITA' DELLA MANSIONE CON LO STATO GRAVIDANZA ³
FARMACISTI	NESSUNO	NON PREVISTA	COMPATIBILE CON LIMITAZIONI
MAGAZZINIERI/E	NESSUNO	NON PREVISTA	COMPATIBILE CON LIMITAZIONI
IMPIEGATI/E	NESSUNO	NON PREVISTA	COMPATIBILE

2.3. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA DA TERZI

Considerate le attività appaltate e le modalità di effettuazione non sono individuabili lavorazioni che comportano rischi da interferenza tra le attività lavorative, fermo restando il rispetto delle norme interne e del programma dei lavori (periodicità, durata, aree interessate).

¹TIPOLOGIA DI MANSIONE

L'elenco nominativo del personale con l'indicazione della relativa mansione è riportato in allegato alla presente documentazione.

²DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI UTILIZZATI

Nel caso in cui sono previsti dispositivi di protezione individuali, così come indicato nella tabella, il datore di lavoro provvederà prima dell'inizio dell'attività a consegnarli al lavoratore seguendo la procedura prevista nel *modulo Verbali e Procedure e consultabile online*.

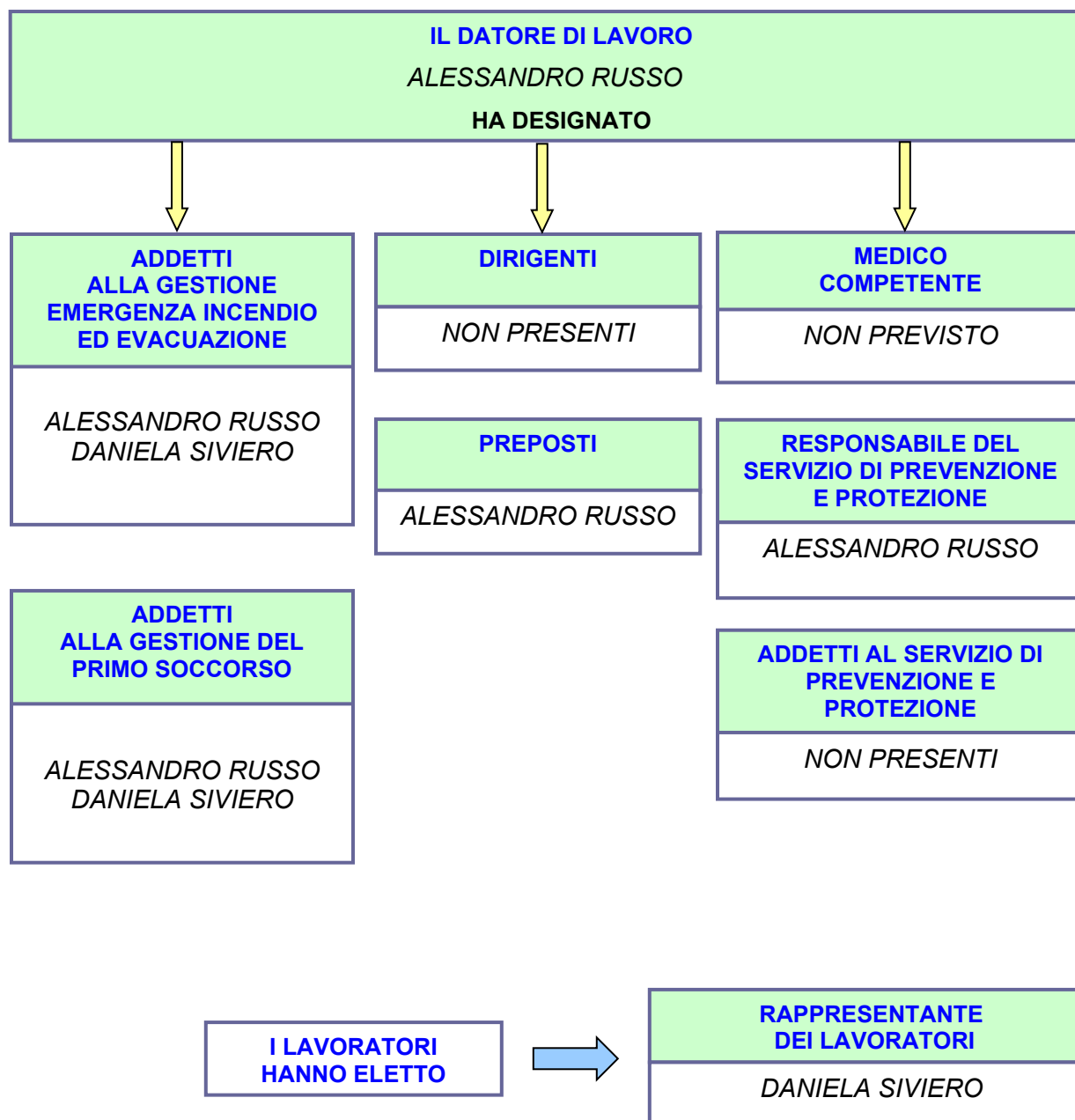
³COMPATIBILITA' DELLA MANSIONE CON LO STATO DI GRAVIDANZA

La verifica dell'attività lavorativa e delle eventuali limitazioni sarà valutata in caso di necessità.

2.4. DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA AZIENDALE

Si riporta l'organigramma della distribuzione degli incarichi aziendali in materia di sicurezza.

ORGANIGRAMMA



Gli incarichi sono stati assunti secondo quanto previsto dalla normativa sulla sicurezza e gli atti di tali incarichi sono custoditi presso la sede dell'attività.

3. NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

3.1 LEGISLAZIONE VIGENTE PRINCIPALE INERENTE ALLA SICUREZZA SUL LAVORO

Riportiamo di seguito un elenco sintetico della normativa di riferimento in materia di sicurezza sul lavoro.

D.P.R. 302/56	Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 n. 547.
D.P.R. 303/56	Norme generali per l'igiene del lavoro. Art. 64.
D.P.R. 1124/65	Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
D.M. 22/65	Verifiche contro le scariche atmosferiche.
Legge 977/67	Tutela lavoro fanciulli ed adolescenti.
Legge 1204/71	Impianti di riscaldamento-verifiche.
Legge 971/77	Garanzie di sicurezza per gli impianti elettrici
Legge 903/77	Parità tra uomini e donne in materia di lavoro
Legge 46/90	Norme per la sicurezza degli impianti. Art. 8,14 e 16.
D. Lgs. 77/92	Protezione dagli agenti chimici durante il lavoro.
D.P.R. 425/94	Certificato di agibilità e destinazione d'uso della struttura.
D.P.R. 459/96	Norme relative alla sicurezza delle macchine.
Legge 196/97	Disciplina del lavoro interinale.
D. Lgs. 359/99	Disposizioni sulle attrezzature da lavoro.
D. Lgs. 532/99	Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell'art. 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999 n.25
D. Lgs. 38/00	Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a norma della L. 144/99
D. Lgs. 151/01	Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000 n.53.

Legge 53 del 08/03/2000	Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura ed alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città.
D. Lgs. 231/01	Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della L. 29 settembre 2000 n.300.
D.P.R. 462/01	Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici ed impianti elettrici pericolosi
Circolare M. Lavoro 08/01/01	Chiarimenti sul regime delle verifiche di talune attrezzature da lavoro.
Legge 30/03	Legge Biagi.
D. Lgs. 235/03	Attuazione della direttiva 2001/45/ce relativa ai requisiti minimi e di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.
D. Lgs. 276/03	Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla Legge 14 febbraio 2003 n.30.
	Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome in attuazione dell'art. 2 commi 1, 3, 4 e 5 del Decreto legislativo 23 giugno 2003 195 che integra il decreto 19 settembre 1994 n.626 in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
D. M. 388/03	Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'art.15, comma 3°, del D. Lgs. n.626/94 e successive modificazioni.
D. Lgs. 124/04	Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art.8 della legge 14 febbraio 2003 n.30.
D. L. 266/04	Divieto di fumo in tutti i locali pubblici e privati.
D.P.R. 380/07	Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Ad eccezione degli articoli 187 e 121 che sono stati abrogati.
Legge 123/07	Misure in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e delega al governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia. Art.li 1, 4, 8, 9, 10,11 e 12.
Articolo n.271 del D. Lgs. 81/08 e Accordo stato regioni del 2013 e 2015	Linee guida per la prevenzione e controllo della Legionellosi.
D.M. 37/08	Regolamento che riordina le disposizioni in materia di attività di installazioni degli impianti all'interno degli edifici.
D. Lgs. 81/08	Attuazione dell'art. della legge 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute

D. Lgs. 106/09	Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro.
D.P.R. 151/11	Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 40, comma 4-quater, del Decreto-legge 31 maggio 2010 n.78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n.122.
	Accordo tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del Datore di Lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'art.34 commi 2 e 3 del D. Lgs. 81/08.
	Accordo tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art.37 del D. Lgs. 81/08.
D. L. n.69 del 21 giugno 2013	Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia "Decreto del Fare".
	Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modificazioni. (Rep. Atti n.128/CSR). (16A06077) (GU Serie Generale n.193 del 19/08/2016)
Delibere regionali per attività di somministrazione vaccini in Farmacia	Attività vaccini in Farmacia.
D. L. 146/2021	Nomina, ruolo e obblighi del preposto.
D.M. 03/09/2021	Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.
D.M. 01/09/2021 D.M. 02/09/2021 D.M. 03/09/2021	Testo coordinato sulla sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro.
D. L. n.105 del 23/07/2021 convertito con modificazioni legge n.126 del 16/09/2021 e successive	Attività tamponi in Farmacia.

3.2 ADEMPIMENTI DERIVANTI DAL D. LGS. 81/08

Per quanto concerne l'attività lavorativa in oggetto, il D. Lgs. 81/08 stabilisce una serie di norme e adempimenti che riguardano il personale dipendente.

Tali adempimenti, che qui sinteticamente vengono riportati, riguardano l'attuazione di procedure atte a garantire prefissati standard minimi di sicurezza sui luoghi di lavoro.

In particolare i principali adempimenti che il decreto in oggetto prevede sono:

- *la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;*
- *la distribuzione degli incarichi aziendali in materia di sicurezza sul lavoro;*
- *l'individuazione dei Preposti, Dirigenti;*
- *la nomina del Medico Competente (ove previsto);*
- *la designazione degli addetti alla gestione delle emergenze;*
- *l'elezione del Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori;*
- *l'effettuazione della valutazione dei rischi;*
- *l'adozione delle necessarie misure atte ad eliminare o ridurre tali rischi;*
- *la programmazione di controlli periodici al fine di garantire nel tempo standard di sicurezza sempre migliori;*
- *l'adozione di piani di miglioramento per la sicurezza;*
- *l'informazione, formazione e addestramento dei lavoratori;*
- *la gestione dei contratti di appalto o d'opera o di somministrazione e redazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza lavorativa.*

4. CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

4.1 PREMESSA

Nella presente sezione vengono descritte sia la metodologia adottata per la valutazione dei rischi che la struttura degli strumenti utilizzati per l'acquisizione degli elementi utili a caratterizzare i rischi medesimi. In particolare vengono riportati i criteri alla base dell'impostazione delle schede di valutazione e delle interviste utilizzate per la raccolta sistematica delle informazioni utili alla definizione dei rischi presenti nell'attività lavorativa.

Inoltre è stato effettuato un accurato esame a vista degli ambienti, delle attrezzature e degli impianti presenti.

4.2 INTERVISTE E SCHEDE DI VALUTAZIONE

Come già precedentemente accennato, efficaci strumenti di individuazione, analisi e valutazione sono rappresentati dalle interviste eseguite al Datore di Lavoro e ai dipendenti, e dalle cosiddette schede di valutazione.

Le interviste sono state impostate al fine di evidenziare ogni possibile rischio connesso all'attività lavorativa e del loro esito si è tenuto conto per la stesura del programma di sicurezza aziendale.

Le schede di valutazione sono suddivise in tipologie differenti e riferite a specifiche aree di lavoro dell'attività. Esse intendono verificare il grado di rischio cui sono sottoposti i singoli lavoratori, le misure di prevenzione e protezione presenti ed infine acquisire notizie circa:

- l'adozione delle misure di prevenzione e protezione;
- l'informazione dei lavoratori riguardo al rischio in esame;
- programmi di intervento di miglioramento.

Le schede di valutazione sono tarate per aree di lavoro.

4.3 CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI

Per l'individuazione e la classificazione dei rischi si è tenuto conto del Modello dei Gruppi utilizzato dalle Linee Guida per la "Valutazione del Rischio" a cura dell'ISPESL. Dove sono presenti Linee guida di valutazione dei rischi di attività specifiche sono stati adottati i criteri di valutazione delle stesse, mentre dove non sono presenti i criteri di valutazione sono stati adattati alla realtà in esame.

La "**valutazione del rischio**" va intesa come l'insieme di tutte quelle operazioni, conoscitive ed operative, che devono essere attuate per addivenire ad una '**Stima' del Rischio** di esposizione ai fattori di pericolo per la sicurezza e la salute del personale, in relazione alla programmazione degli eventuali interventi di prevenzione e protezione per l'eliminazione o la riduzione del rischio (Misure di tutela).

La valutazione del Rischio è pertanto una operazione complessa che richiede, necessariamente, per ogni ambiente o posto di lavoro considerato, una serie di operazioni, successive e conseguenti tra loro, che dovranno prevedere le fasi che vengono di seguito riportate.

- ✓ **Identificazione delle sorgenti di rischio** presenti nel ciclo lavorativo: *rischi di carenze strutturali dell'ambiente di lavoro, rischi relativi a macchine e apparecchiature, rischi chimici, fisici e biologici, rischi inerenti alla carenza di organizzazione, rischi inerenti fattori psicologici, rischi riguardanti l'ergonomia.*
- ✓ **l'individuazione dei conseguenti potenziali rischi di esposizione** che porta a definire se la presenza nel ciclo lavorativo di sorgenti di rischio e/o di pericolo possa comportare nello svolgimento della specifica attività un reale rischio di esposizione. Verranno analizzate:
 - le modalità operative seguite per la conduzione della lavorazione;
 - l'entità delle lavorazioni in funzione dei tempi impiegati e delle quantità di materiali utilizzati nell'arco della giornata lavorativa;
 - l'organizzazione dell'attività, la presenza di misure di sicurezza e/o di sistemi di prevenzione – protezione;
 - la documentazione e certificazione esistenti agli atti dell'azienda;

È necessario individuare i rischi che derivano non tanto dalle intrinseche potenzialità di rischio delle sorgenti (macchine, impianti eccetera) quanto i potenziali rischi residui che permangono, tenuto conto delle modalità operative seguite, dalle caratteristiche dell'esposizione, delle protezioni e misure esistenti nonché dagli ulteriori interventi di protezione.

In conclusione si deve individuare ogni rischio per il quale non sia possibile una gestione "controllata".

- ✓ **La stima dell'entità del rischio di esposizione ai fattori di pericolo residui**, ovvero ai rischi che permangono dall'esame delle fasi precedenti, può essere eseguita attraverso la valutazione delle esposizioni connesse con le situazioni di interesse prevenzionistico individuate.

Tale stima può essere eseguita attraverso:

- una verifica del rispetto dell'applicazione delle norme di sicurezza alle macchine durante il loro funzionamento;
- una verifica dell'accettabilità delle condizioni di lavoro, in relazione ad esame oggettivo della entità e della durata delle lavorazioni, delle modalità operative svolte e di tutti i fattori che influenzano le modalità e l'entità dell'esposizione, in analogia con i dati di condizioni di esposizione similari riscontrati nello stesso settore operativo; va sottolineato che, laddove esistono situazioni lavorative omogenee sarà possibile definire un elenco orientativo "unitario" dei fattori di rischio da considerare e quindi, procedere su tali valutazioni ai relativi interventi integrati secondo specifiche misure di tutela connesse con le diversificazioni eventualmente riscontrabili caso per caso;
- una verifica delle condizioni di sicurezza ed igiene anche mediante acquisizione di documentazioni e certificazioni esistenti agli atti dell'azienda;
- una vera e propria "misura" dei parametri di rischio (Fattori Ambientali di Rischio) che porti ad una loro quantificazione oggettiva ed alla conseguente valutazione attraverso il confronto con indici di riferimento (ad esempio: indici di riferimento igienico-ambientale e norme di buona tecnica).

Al termine di questa FASE di "STIMA" del rischio di esposizione, sulla base dei dati ottenuti, desunti o misurati, si potrà procedere alla definizione del PROGRAMMA DI PREVENZIONE INTEGRATA.

Per quanto detto, appare necessario che l'espletamento dell'intervento finalizzato alla valutazione del rischio sia condotto secondo '**Linee Guida**' che devono prevedere precisi '**criteri procedurali**', tali da consentire un omogeneo svolgimento delle varie fasi operative che **costituiscono il processo di valutazione del Rischio**.

Al riguardo, le LINEE GUIDA prevedono:

- una preliminare e, per quanto possibile, approfondita **rassegna (classificazione - definizione) dei rischi lavorativi**;
- le indicazioni per lo svolgimento uniforme delle **fasi operative**, che costituiscono il processo di valutazione del rischio;
- una scheda di riepilogo delle fasi operative del processo di valutazione del rischio.

Vengono altresì proposti gli **schemi delle schede** di rilevazione dati.

In particolare:

- una scheda riepilogativa dei dati di identificazione dell'azienda;
- una scheda riepilogativa dei dati della rilevazione dei rischi, da associare ad ogni ambiente di lavoro, in cui riportare i risultati delle varie fasi operative della rilevazione e valutazione dei rischi;
- una scheda relativa al programma d'intervento con l'indicazione delle priorità conseguente ai risultati della valutazione dei Rischi.

Sulla base delle indicazioni fornite dalla presente '*Linea Guida*', il **Datore di Lavoro**, con la collaborazione del **Servizio di Prevenzione e Protezione**, del **Medico Competente**, se previsto, e la consultazione del **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**, ha proceduto allo svolgimento delle varie fasi di rilevazione dei rischi e quindi alla compilazione delle schede che saranno sintetizzate nel **documento**.

4.4 CRITERI SEGUITI PER DEFINIRE LA PRIORITA' DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO INTEGRATI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Sono state individuate due distinte scale di valutazione per la stima della **probabilità** di accadimento dell'evento e per quella della **magnitudo** (gravità, intensità), cioè delle conseguenze che esso può causare. Determinata l'entità di ciascuno dei rischi, la si è poi confrontata con il livello di accettabilità; tale livello che è dinamico in quanto evolve con il progresso tecnologico, con le condizioni etico-sociali ed economiche, nonché con le caratteristiche fisico-comportamentali dell'uomo, è stato stabilito tenendo conto di criteri normativi correlati all'interazione edificio –apparecchiature - uomo.

Tale confronto ha quindi portato all'identificazione delle classi di rischio e della priorità degli interventi da realizzare per minimizzare i rischi, secondo lo schema riportato nelle seguenti tabelle:

	IMPROBABILE 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4
MOLTO LIEVE 1				
LIEVE 2				
GRAVE 3				
MOLTO GRAVE 4				
	priorità alta (intervento da effettuare entro quindici giorni)			
	priorità media (intervento da effettuare entro un mese)			
	priorità bassa (intervento da effettuare entro tre mesi)			
	nessun intervento			

5. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

5.1 PREMESSA

La gestione della sicurezza e della salute sul lavoro (SGSL) è parte integrante della gestione generale dell'azienda. Il sistema della SGSL integra obiettivi e politiche per la salute e sicurezza nella progettazione e gestione di sistemi di lavoro e di produzione di beni e servizi in un'efficace prospettiva costi/benefici. In particolare il SGSL definisce le modalità per individuare, all'interno della struttura aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione nel rispetto delle norme di salute e sicurezza vigenti.

5.2 STRUTTURA DI UN MODELLO SGSL

Il SGSL adotta una sequenza ciclica dinamica e si articola nelle fasi di pianificazione, attuazione, monitoraggio e riesame del sistema (fig. 1).

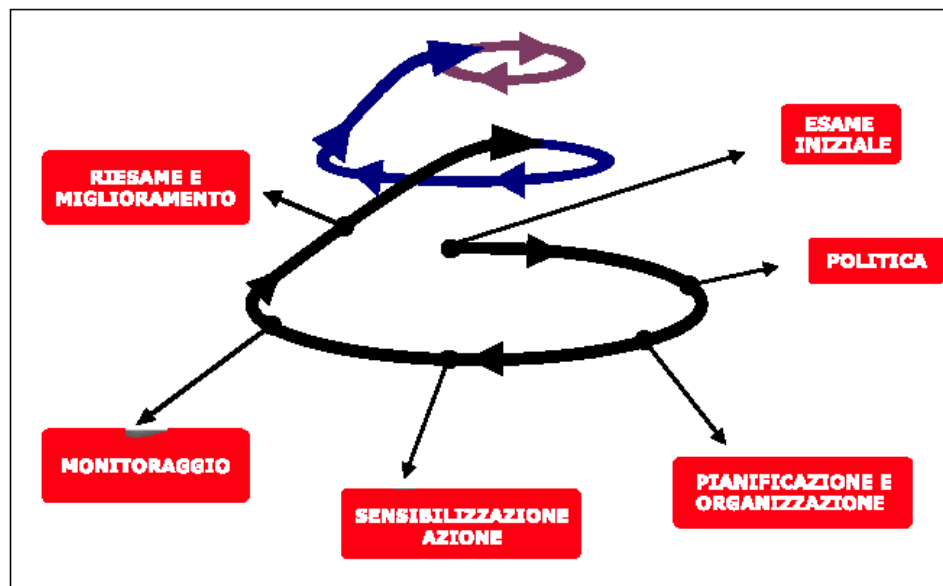


Fig. 1: STRUTTURA DI UN MODELLO SGSL

Fase iniziale

Nella fase iniziale è opportuno identificare:

- le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili;
- tutti i pericoli con la valutazione dei relativi rischi per tutti i lavoratori, (compresi i nuovi assunti, i lavoratori interinali, i portatori di handicap, i lavoratori stranieri, le lavoratrici in gravidanza, puerperio o allattamento, eccetera) associati con i processi, le attività operative ed organizzative (comprese le interazioni fra gli addetti), le sostanze e i preparati pericolosi, eccetera);
- gli altri soggetti potenzialmente esposti (lavoratori autonomi, dipendenti di soggetti terzi ed i visitatori occasionali, eccetera).

Politica

La politica per la salute e la sicurezza sul lavoro (in seguito denominata SSL) deve essere definita e documentata dal vertice aziendale nell'ambito della politica generale dell'azienda dimostrando l'impegno a considerare la SSL ed i relativi risultati come parte integrante della gestione aziendale.

Pianificazione

La concretizzazione della politica passa attraverso un processo di pianificazione che porta alla formulazione di uno specifico piano nell'ambito del SGSL.

I requisiti chiave del processo di pianificazione sono i seguenti:

- definizione e graduazione degli obiettivi finalizzati al mantenimento e/o al miglioramento del sistema;
- determinazione dei criteri di valutazione idonei a dimostrare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi SSL;
- predisposizione di un piano per il raggiungimento di ciascun obiettivo contenente anche le mete intermedie, ove necessarie, l'individuazione delle figure/strutture coinvolte nella realizzazione del piano stesso e l'attribuzione dei compiti e delle responsabilità relative;
- definizione delle risorse necessarie, comprese quelle economiche;
- previsione delle modalità di verifica dell'effettivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi.

Organizzazione del sistema

Le responsabilità e la relativa autorità in materia di SSL sono definite in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda.

Nella definizione dei compiti organizzativi e operativi della direzione aziendale, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori, devono essere esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di loro competenza nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse, ed i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di SSL.

Inoltre devono essere documentate e rese note a tutti i livelli aziendali le funzioni ed i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli eventuali addetti, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze, nonché i compiti e le responsabilità del Medico Competente.

Sensibilizzazione-Azione

L'efficace gestione della SSL richiede il sostegno e l'impegno dei dipendenti e le conoscenze e l'esperienza dei lavoratori sono una risorsa necessaria allo sviluppo di un SGSL.

L'azienda deve definire modalità adeguate di coinvolgimento dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti ed in particolare per attuare:

- la consultazione preventiva in merito alla individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive;
- riunioni periodiche da effettuarsi con frequenza e modalità che tengano conto almeno delle richieste fissate dalla legislazione vigente.

L'azienda definisce le modalità per assicurare che il personale sia ad ogni livello consapevole:

- dell'importanza della conformità delle proprie azioni rispetto alla politica ed ai requisiti del SGSL;
- delle conseguenze che la loro attività ha nei confronti della SSL;
- delle possibili conseguenze dovute ad uno scostamento da quanto fissato in materia di SSL.

Strumento organizzativo importante è la **documentazione** che consente ad una azienda la gestione nel tempo delle conoscenze pertinenti alla specifica realtà produttiva anche con l'obiettivo di contribuire alla implementazione ed al monitoraggio del sistema gestionale per la salute e la sicurezza aziendale.

Per documentazione si intende almeno:

- *leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti all'attività dell'azienda;*
- *regolamenti e accordi aziendali;*
- *quella richiesta dalla normativa vigente in materia di SSL (documento di valutazione dei rischi, elenco delle sostanze pericolose, CPI);*

- *manuali, istruzioni per l'uso di macchine, attrezzature, dispositivi di protezione individuale (DPI) forniti dai costruttori;*
- *informazioni sui processi produttivi;*
- *schemi organizzativi;*
- *norme interne e procedure operative;*
- *piani di emergenza.*

Devono essere stabilite, in funzione delle caratteristiche aziendali, modalità riguardanti la gestione della documentazione, modalità che contengano, tra l'altro, le seguenti indicazioni:

- *l'eventuale figura incaricata della gestione del sistema documentale;*
- *i tempi di conservazione (rinnovo) della documentazione;*
- *il collegamento tra la gestione della documentazione e i flussi informativi interno ed esterno all'azienda;*
- *i contenuti e la forma (supporti elettronici, cartacei, audiovisivi).*

In ogni caso l'azienda stabilisce e mantiene le informazioni necessarie per descrivere gli elementi centrali del sistema di gestione e la loro interazione e per dare direttive per la predisposizione della documentazione correlata.

Monitoraggio

Al fine di verificare la gestione degli aspetti aziendali relativi alla SSL, le modalità di realizzazione di tale gestione ed il rispetto dell'obiettivo di miglioramento continuo in questo ambito, l'azienda prevede due livelli di monitoraggio.

Monitoraggio di primo livello

Questo livello di monitoraggio prevede le verifiche dell'adozione delle misure di prevenzione e protezione, individuate in seguito alla valutazione dei rischi.

Gli interventi di adeguamento individuati ed il piano di miglioramento vengono riportati nel **Piano di attuazione degli interventi e relative verifiche** dove vengono indicati:

- *interventi e programmi da realizzare;*
- *figure coinvolte nella realizzazione degli interventi;*
- *scadenze per la realizzazione degli interventi.*

Periodicamente vengono effettuati i controlli sui seguenti punti:

- *modalità di svolgimento delle attività lavorative aziendali;*
- *attuazione delle misure di prevenzione e protezione;*
- *applicazione delle procedure;*

- *stato di attuazione degli interventi e programmi riportati nel piano di attuazione degli interventi e relative verifiche.*

Le attività di controllo vengono registrate nella **Scheda di controllo**. Gli interventi ulteriori di adeguamento, rilevati in fase di controllo, danno luogo ad una revisione del **Piano di attuazione degli interventi e relative verifiche**.

Monitoraggio di secondo livello

Il monitoraggio di secondo livello è una “verifica ispettiva interna” che ha lo scopo di verificare l’esecuzione del monitoraggio di primo livello e stabilire se le procedure sono applicate correttamente. La verifica ispettiva deve essere svolta da personale che assicuri l’obiettività e l’imparzialità pertanto, possono essere utili *auditor esterni*.

I risultati del monitoraggio, ossia le non conformità riscontrate relative alle attività controllate, le azioni preventive e correttive da intraprendere ed il tempo di attuazione, sono riportati da parte dell’*auditor* nella scheda **Verbale di monitoraggio del sistema di gestione** che sarà inserita in allegato al presente documento.

I risultati del monitoraggio vengono discussi dal datore di lavoro e dagli altri componenti del servizio di prevenzione e protezione in occasione della riunione periodica. Successivamente il Datore di Lavoro stabilisce se proseguire con la stessa politica del sistema di gestione, se migliorarla o se cambiare le procedure o altri elementi del sistema.

Procedure

Il sistema di gestione della sicurezza dell’azienda si basa sull’applicazione delle seguenti procedure consultabili online:

- *istruzione operativa per l’effettuazione dell’attività informativa e formativa;*
- *istruzione operativa per la gestione dei contratti di appalto e/o d’opera;*
- *istruzione operativa per l’individuazione, l’acquisto e la fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuali.*

6. ESITO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

6.1 VALUTAZIONE DEI RISCHI COMUNI A TUTTI I LAVORATORI

L'applicazione sistematica delle modalità di individuazione e classificazione dei rischi descritte in precedenza ha prodotto la seguente valutazione dei rischi.

Rischio incendio

● IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI DI INCENDIO:

Nell'attività sono presenti materiali combustibili in quantità limitata, correttamente manipolati e depositati. Non sono presenti quantità significative di materiali infiammabili.

Le sorgenti di innesco sono state identificate come segue:

- *impianto elettrico;*
- *impianto di condizionamento;*
- *apparecchi elettrici;*
- *fiamme libere (laboratorio galenico).*

● CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO DI INCENDIO:

Per la classificazione del livello del rischio di incendio sono stati presi in considerazione i seguenti fattori:

- *tipologia di attività svolta;*
- *presenza e quantità dei materiali immagazzinati e manipolati;*
- *attrezzature presenti nei luoghi di lavoro;*
- *caratteristiche costruttive dei luoghi di lavoro;*
- *dimensioni e articolazione dei luoghi di lavoro;*
- *numero di persone presenti e loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza;*

Dalle considerazioni sopra esposte l'attività viene classificata come luogo di lavoro a rischio di incendio

LIVELLO 1 - BASSO

L'attività non rientra tra le attività previste dal D.P.R. n. 151/11.

- **IDENTIFICAZIONE DELLE PERSONE ESPOSTE A RISCHIO DI INCENDIO:**

All'interno del locale è presente pubblico occasionale che non ha familiarità con i luoghi di lavoro ed in numero tale da non determinare una situazione di particolare affollamento.

Non vi sono lavoratori la cui mobilità, udito o vista sia limitata; qualora ci fosse tra la clientela una persona con tali handicap, il personale sarà istruito per fornire un supporto ad eventuali persone presenti che non hanno familiarità con i luoghi di lavoro e con le relative vie di esodo, con particolare riguardo alle persone la cui mobilità, udito o vista sia limitata.

- **ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEI PERICOLI DI INCENDIO:**

I materiali combustibili presenti all'interno dell'attività sono i minimi compatibili con le lavorazioni e sono correttamente manipolati e depositati.

Vengono stivate in luoghi separati le bombole di ossigeno piene e quelle vuote; le bombole immagazzinate, ivi incluse quelle vuote, sono sempre essere dotate di cappuccio di protezione ed è sempre assicurato l'ancoraggio delle stesse. Il personale è stato adeguatamente informato e formato sulle regole da osservare durante la movimentazione e lo stoccaggio delle bombole.

Gli impianti elettrici e di riscaldamento sono conformi alle normative vigenti e vengono periodicamente verificati.

Le apparecchiature elettriche sono dotate dei requisiti di sicurezza e sono costantemente controllate.

Il personale terrà accesa la fiamma per il tempo strettamente necessario alle operazioni da compiere e manterrà durante l'utilizzo il banco libero.

Il personale è stato adeguatamente informato, formato ed addestrato sulle procedure da adottare nell'utilizzo delle macchine da laboratorio che comportano la produzione di fiamme libere.

- **MISURE DI PROTEZIONE (ATTIVE E PASSIVE):**

L'impresa è in possesso di un adeguato numero di attrezzature antincendio (estintori del tipo a polvere ed anidride carbonica) che vengono periodicamente controllate da personale qualificato.

- **ADEGUATEZZA DELLE MISURE DI SICUREZZA**

Vie di esodo

Le vie di esodo della sede sono realizzate, per materiale e dimensioni, in maniera conforme alla normativa, pertanto garantiscono un veloce e sicuro deflusso in caso di evacuazione.

Le stesse vengono costantemente sorvegliate dal personale e mantenute sgombre da possibili materiali di intralcio alla circolazione.

Gestione dell'emergenze

All'interno dell'attività sono state individuate le procedure da adottare in caso di emergenza e sono stati designati gli addetti alla gestione delle emergenze incendio ed evacuazione (si veda il *modulo verbali e Procedure*).

Informazione e formazione

Tutto il personale operante all'interno dei locali è stato istruito ed addestrato sul comportamento da seguire in caso di emergenza con particolare riferimento alle modalità di assistenza per la clientela. Gli addetti alla gestione delle emergenze incendio ed evacuazione sono stati formati in materia antincendio secondo quanto previsto all'allegato III del D.M. 02 settembre 2021.

Valutazione del rischio: **Livello 1 - Basso**

Rischi derivanti da inadeguati ambienti di lavoro

Gli ambienti di lavoro sono idonei allo scopo e sufficientemente grandi da consentire lo svolgimento delle attività dei lavoratori senza limitazioni o costrizioni di sorta.

Il mobilio presente rispetta le norme vigenti in materia di sicurezza per quanto riguarda i materiali e le finiture.

Considerata la tipologia delle lavorazioni svolte all'interno della sede non si ritiene necessario garantire un armadietto personale con distinzione sporco/pulito ad ogni dipendente in quanto quest'ultimi non svolgono un'attività lavorativa cosiddetta insudiciante. In ogni caso il Datore di Lavoro ha provveduto ad individuare uno spazio dedicato all'interno della Farmacia in cui i lavoratori possono depositare i propri effetti personali ed indossare il camice o altro eventuale abbigliamento lavorativo.

Valutazione del rischio: **Basso**

Rischi derivanti da inadeguate aree di transito

Le aree di transito sono realizzate con pavimentazione uniforme, non scivolosa, senza dislivelli pericolosi. Le stesse sono tenute sgombre da oggetti che potrebbero essere d'intralcio.

Valutazione del rischio: **Trascurabile**

Rischi derivanti da inadeguati servizi igienici

I servizi igienici sono provvisti di aerazione sufficiente e risultano dotati di acqua calda, della tavoletta copri water, dei prodotti detergenti e dei mezzi per asciugarsi.

Valutazione del rischio: **Trascurabile**

Rischi derivanti da inadeguata igiene dei locali

In seguito ad un esame a vista dei locali e delle attrezzature, la pulizia ordinaria così come quella straordinaria può essere in generale considerata soddisfacente.

Valutazione del rischio: **Trascurabile**

Rischi derivanti da inadeguato immagazzinamento di oggetti

Gli oggetti sono immagazzinati in modo ordinato e stabile, tale da evitare cadute accidentali.

Le scaffalature sono integre e stabili e sono adeguatamente ancorate.

Valutazione del rischio: **Trascurabile**

Rischio derivante dall'utilizzo di scale

Le scale a mano utilizzate sono in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti tecnici previsti. Viene periodicamente verificato il mantenimento delle originali condizioni di sicurezza delle scale (controllo della presenza di segni di eccessiva usura, della mancanza di solidità strutturale e/o di stabilità, eccetera). Il personale è stato adeguatamente informato e formato sulle regole da osservare durante l'utilizzo delle scale (corretto posizionamento, totale apertura, giusta inclinazione, appoggio di entrambi i piedi, corretto bilanciamento del corpo, eccetera).

Valutazione del rischio: **Basso**

Rischio elettrico

L'impianto elettrico è conforme alla vigente normativa. È presente l'impianto di messa a terra. Il quadro elettrico è etichettato e dotato di interruttori differenziali salvavita.

Le apparecchiature che assorbono una potenza maggiore di 1000 Watt sono dotate di adeguati sezionatori di linea.

La società è in possesso della documentazione relativa agli impianti presenti nella sede ed ha proceduto alle verifiche periodiche previste dall'articolo 4 del D.P.R. n. 462 del 2001.

Valutazione del rischio: **Trascurabile**

Rischi derivanti dalla presenza di apparecchiature elettriche

Le apparecchiature elettriche visionate sono adeguatamente protette contro contatti accidentali, risultano dotate del marchio CE e possono essere considerate sicure.

Il personale che utilizza le apparecchiature è stato istruito sul corretto utilizzo delle stesse. Riguardo alla manutenzione delle apparecchiature, il personale è stato addestrato allo scopo di interrompere il lavoro se osservasse una qualsiasi anomalia nel loro funzionamento. In tal caso si procederà tempestivamente segnalando detta anomalia al responsabile, il quale provvederà ad avvertire la ditta manutentrice.

La documentazione tecnica delle attrezzature presenti viene custodita in sede.

Valutazione del rischio: **Basso**

Rischi derivanti da carente illuminazione

Il livello d'illuminazione è sufficiente a garantire la migliore visibilità. È presente l'illuminazione d'emergenza.

Valutazione del rischio: **Trascurabile**

Rischi derivanti da inadeguato microclima dei locali

La temperatura, l'umidità e la ventilazione nei luoghi di lavoro non comportano alcun rischio per la salute del personale. Viene evitata la formazione di forti correnti d'aria ed assicurato un continuo ricambio dell'aria.

Valutazione del rischio: **Trascurabile**

Rischio Ambientale

Sono stati predisposti adeguati contenitori per i rifiuti con l'indicazione del loro utilizzo e vengono usati correttamente dal personale.

Valutazione del rischio: **Trascurabile**

Rischi derivanti da insufficiente segnaletica

All'interno dei locali ed in particolare lungo le vie di esodo è sempre presente la segnaletica indicante le uscite di sicurezza. Le attrezzature antincendio sono adeguatamente segnalate.

Il quadro elettrico è segnalato e presenta l'indicazione del divieto di utilizzo dell'acqua per spegnere gli incendi. I servizi igienici sono opportunamente segnalati. Tutta la segnaletica, ove prevista dalla normativa, risulta presente e ben visibile.

Valutazione del rischio: **Trascurabile**

Rischi derivati da inadeguate misure di primo soccorso

È presente una cassetta di primo soccorso ed è provvista del contenuto sufficiente. All'interno dell'attività sono state individuate le procedure da adottare in caso di emergenza e sono stati designati gli addetti alla gestione del primo soccorso (si veda il *modulo verbali e Procedure custodito nella sede dell'attività*).

Valutazione del rischio: Trascurabile
--

Rischi di infortuni o “quasi infortuni”

Dalla consultazione della documentazione e dall'intervista effettuata al Datore di Lavoro e ai lavoratori non sono emersi infortuni o “quasi infortuni” sul lavoro.

Valutazione del rischio: Trascurabile
--

Rischi derivanti da mancata formazione, informazione ed addestramento

Il Datore di lavoro è Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione secondo quanto previsto dall'entrata in vigore dell'Accordo della Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011 ed ha effettuato ed effettua direttamente la formazione ai suoi dipendenti, così come previsto dall'Accordo di luglio 2017 che disciplina le modalità di formazione per i lavoratori (*il datore di lavoro può continuare ad effettuare la formazione ai suoi lavoratori*).

La Sapea è stata ed è di supporto nella definizione dei contenuti dei corsi e nell'elaborazione del materiale didattico, che sono stati predisposti seguendo gli argomenti previsti nell'Accordo della Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011. Il progetto formativo è stato elaborato con la collaborazione degli Organismi Paritetici presenti nel settore e nel territorio e non ha comportato oneri economici a carico dei lavoratori così come anche previsto dall'art. 37 del D. Lgs. 81/08 (*La documentazione riguardante l'attività di formazione è contenuta nel modulo verbali e procedure e nel modulo attestati*).

La formazione è stata suddivisa in generale e specifica ed ha riguardato i seguenti argomenti:

- la formazione generale del personale: concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza;
- la formazione specifica: rischi presenti nella struttura dove si opera, rischi riferiti alle mansioni svolte, possibili danni e sulle conseguenti misure e procedure di sicurezza.

Si procede, alla scadenza, all'effettuazione dell'aggiornamento della formazione di tutti i lavoratori così come previsto dall'Accordo della Conferenza Stato Regioni del 2011 e dall'art. 37 del D. Lgs. 81/08 (*La documentazione riguardante l'attività di aggiornamento è contenuta nel modulo verbali e procedure e nel modulo attestati*).

La formazione dei lavoratori, dei loro rappresentanti e degli incaricati alla gestione delle emergenze viene periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. La formazione viene aggiornata secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro.

Il Datore di Lavoro per le mansioni per cui è richiesto un addestramento specifico realizza le attività, effettuate da personale esperto e sul luogo di lavoro, dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi (anche di protezione individuale) e le procedure di lavoro.

Al personale durante l'attività formativa viene sempre consegnato un opuscolo informativo su formato elettronico contenente le informazioni sulla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività della impresa in generale, sui rischi specifici a cui è esposto in relazione all'attività svolta, sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate, sulle procedure di emergenza, sulle disposizioni aziendali in materia di sicurezza sul lavoro e sull'organigramma della distribuzione degli incarichi aziendali in materia di sicurezza.

È stata predisposta una procedura di informazione, formazione e, ove previsto, addestramento del personale in caso di assunzione, cambio di mansione o esposizione a nuovi rischi.

Valutazione del rischio: Trascurabile
--

Rischi derivanti dalla mancata tutela della salute delle lavoratrici in stato interessante

Il personale femminile è stato informato mediante consegna di apposita nota informava (si veda il *Modulo Note informative*) dell'importanza di comunicare al Datore di Lavoro lo stato di gravidanza, in modo che quest'ultimo possa ottemperare alle disposizioni normative in merito. Il Datore di Lavoro ha inoltre informato tutte il personale femminile, nonché il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, dei risultati della valutazione dei rischi presenti per le lavoratrici in stato interessante.

Sono state individuate le mansioni che comportano ***attività pericolose, faticose ed insalubri, trasporto e sollevamento di pesi, stazionamento in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante ed esposizione indebita ad agenti fisici, chimici e biologici.***

Il Datore di Lavoro, non appena avuta comunicazione, provvederà a valutare la possibilità di continuare l'attività svolta dalla lavoratrice in stato interessante o di modificare temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro. Nel processo di valutazione e riorganizzazione il Datore di Lavoro osserverà le disposizioni previste in merito dalla normativa vigente.

Valutazione del rischio: Basso

Rischio in itinere

Il personale della società è stato informato sulle procedure da adottare per la riduzione del rischio in *itinere* al quale sono soggetti durante il percorso effettuato per andare sul posto di lavoro.

Valutazione del rischio: Basso

Rischi di interferenza

Il datore di lavoro, come committente, ha promosso la cooperazione ed il coordinamento al fine di garantire la sicurezza per tutti i lavoratori richiedendo alle imprese e ai lavoratori autonomi operanti all'interno della struttura la documentazione riguardante il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro ed il programma dettagliato dei lavori da eseguire. È stata consegnata alle imprese e ai lavoratori autonomi un'informativa sui rischi presenti nella struttura, sulle misure di prevenzione adottate e da adottare e sulle persone di riferimento per gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro e sulle persone da contattare in caso di emergenza.

In base alla documentazione acquisita sono presenti contratti di appalto o d'opera per cui è possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza. *È stata predisposta una procedura di gestione dei lavori in appalto o contratti d'opera ed è stato individuato il personale responsabile dell'applicazione della procedura che è stato adeguatamente formato.*

Valutazione del rischio: Trascurabile
--

Rischi derivanti da stress lavoro-correlato

Il Datore di Lavoro ha valutato la presenza di rischi derivanti da stress lavoro correlato (si veda la relazione del 18/07/2025) attraverso il controllo dei seguenti fattori:

- organizzazione dei processi di lavoro (pianificazione dell'orario di lavoro, grado di autonomia, grado di coincidenza tra esigenze imposte dal lavoro e capacità/conoscenze dei lavoratori, carico di lavoro, eccetera)
- condizioni e l'ambiente di lavoro (esposizione ad un comportamento illecito, al rumore, a sostanze pericolose, eccetera)
- comunicazione (incertezza circa le aspettative riguardo al lavoro, prospettive di occupazione, eccetera).

In base ai risultati della valutazione il rischio da stress lavoro-correlato per i lavoratori della società è BASSO.

Viste le conclusioni della valutazione non si rende necessaria l'adozione di ulteriori misure di prevenzione ed il monitoraggio dei fattori valutati verrà effettuato ogni due anni, fermo restando che non intervengano cambiamenti organizzativi rilevanti ai fini degli esiti della valutazione.

Qualora si riscontrino nell'analisi di tali fattori variazioni nei parametri di riferimento, intraprendere misure di prevenzione con il coinvolgimento del Rappresentante di Lavoratori per la Sicurezza.

Valutazione del rischio: Basso

Rischio di esposizione ad agenti chimici

Le preparazioni galeniche vengono effettuate dal Datore di lavoro che ha la competenza professionale necessaria ad assicurare il corretto utilizzo e stoccaggio del materiale di laboratorio. In ogni caso il rischio è tenuto sempre sotto controllo considerando che l'attività in esame è marginale rispetto al ciclo lavorativo della farmacia, i reattivi sono stoccati in modo idoneo e sono presenti in piccole quantità.

Tutti i prodotti utilizzati nel laboratorio sono dotati di adeguata etichettatura e delle schede tecniche di sicurezza. Le sostanze velenose e stupefacenti detenute in farmacia vengono custodite in idonei armadietti chiusi a chiave ed adeguatamente segnalati.

Valutazione del rischio: Basso

Rischi derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

La valutazione dei rischi associati all'esposizione professionale ai campi elettromagnetici apre un problema, per il datore di lavoro o chi per lui debba affrontare la stesura del Documento di Valutazione del Rischio, di individuare con certezza tutte e sole le potenziali sorgenti di interesse protezionistico senza appesantire la valutazione con documentazione tecnica o misurazioni inutili effettuate in relazione ad apparati e macchinari certamente conformi ai limiti previsti negli allegati XXXVI, lettere A e B del D.L. 81/08 in quanto commercializzate per l'uso comune o perché rispondenti a norme di prodotto che ne garantiscono la conformità.

Il CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization) è in procinto di pubblicare uno Standard, attualmente in fase di revisione (FprEN 50499), il cui scopo dovrebbe essere quello di fornire una procedura generale che sia di facile utilizzo per la valutazione dell'esposizione dei lavoratori ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e in grado di limitare, laddove possibile, la misurazione o il calcolo delle grandezze fisiche previste a verifica del rispetto dei valori d'azione o dei limiti indicati all'art. 208 del D. Lgs. 81/08. L'esposizione deve essere valutata, in generale, in corrispondenza della postazione di lavoro, ma anche dei luoghi comunque accessibili al lavoratore (i cosiddetti spazi di lavoro).

La procedura di valutazione inizia dunque con la valutazione della postazione di lavoro: il datore di lavoro deve verificare quali apparecchiature o attrezzature elettriche che possono emettere campi elettromagnetici si trovino in corrispondenza della postazione abituale del lavoratore.

Se tutte le attrezzature elettriche o elettroniche presenti non sono sorgenti di campo elettromagnetico o, comunque, emettono campi con livelli inferiori a quelli ammissibili per la popolazione, allora la postazione di lavoro è conforme e si può terminare la valutazione.

Tra le apparecchiature che non necessitano di ulteriori approfondimenti perché compatibili a priori rientrano, ad esempio, le macchine da ufficio e i computer (stampanti, fotocopiatrici, reti cablate, reti Wi Fi del tipo in vendita per l'uso domestico), i cellulari e i telefoni cordless, l'illuminazione, gli elettrodomestici, gli utensili elettrici e portatili, i caricabatteria, gli apparecchi portatili per il riscaldamento (esclusi quelli ad induzione o dielettrici), apparecchi audio e video, radiotrasmittenti (di potenza inferiore a 20 mW del tipo approvato per l'uso da parte del pubblico), stazioni radio base per telefonia cellulare (a distanze che rispettano i limiti previsti per l'esposizione della popolazione), le reti di distribuzione dell'energia elettrica (50 Hz) in corrispondenza della postazione di lavoro (se attraversate da correnti inferiori a 100 A), strumenti di misura e apparati di controllo, tutti gli apparati medici che non usino per scopo terapeutico campi elettromagnetici o induzione di corrente.

Nella successiva **Tabella** sono riportate le postazioni di lavoro e le apparecchiature conformi *a priori*:

Postazioni di lavoro e apparecchiature conformi *a priori* (da *FprEN 50499:200x*)

Postazione di lavoro	Tipo di apparato	Note
Postazioni aperte al pubblico		Tutte le postazioni di lavoro aperte al pubblico e conformi con i limiti di esposizione contenuti nella Raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE o nel DPCM 8 luglio 2003 sono considerati conformi.
Tutte le postazioni	Attrezzature marcate CE che sono state valutate utilizzando le norme armonizzate riportate nelle Note	EN 50360 - EN 50364 - EN 50371 - EN 50384 EN 50385 - EN 50392 - EN 50401 EN 60335-2-25 - EN 60335-2-90
Tutte le postazioni	Apparecchi di illuminazione	Esclusa illuminazione specializzata alimentata a RF
Tutte le postazioni	Computer e apparecchiature informatiche	
Tutte le postazioni	Attrezzature per ufficio	Smagnetizzatori di nastri necessitano di ulteriori approfondimenti
Tutte le postazioni	Cellulari e telefoni cordless, WLAN (es. Wi-Fi)	Limitatamente alle apparecchiature per l'uso da parte del pubblico
Tutte le postazioni	Ricetrasmittenti	Solo i modelli con potenza emessa media inferiore a 20mW
Tutte le postazioni	Strumenti elettrici portatili e palmari	
Tutte le postazioni	Strumenti di riscaldamento portatili	(pistole a colla, termo pistole, ecc.) EN 60335-2-45
Tutte le postazioni	Attrezzature audio e video	Alcune tipologie usanti radiotrasmettitori necessitano di ulteriori approfondimenti
Tutte le postazioni	Apparecchiature portatili prive di trasmettitori a radiofrequenza	
Tutte le postazioni	Caricabatterie	La norma di riferimento è la EN 60335-2-29 Riguarda l'uso di caricabatterie per elettrodomestici, per garages, industria leggera, aziende agricole.
Tutte le postazioni	Rete elettrica (50 Hz) nel posto di lavoro e circuiti elettrici di distribuzione e trasmissione che attraversino la postazione di lavoro. Si valuta separatamente campo elettrico e magnetico. Per il campo magnetico sono conformi: - tutte le installazioni elettriche con correnti inferiori a 100 A; - ogni circuito dove i conduttori sono racchiusi e hanno corrente netta inferiore a 100 A; - tutti i componenti di una rete che soddisfino i precedenti requisiti (cavi, interruttori, trasformatori, ecc.) Per il campo elettrico sono conformi: - tutte i circuiti e i cavi interrati a qualsiasi tensione - cavo nudo o barra conduttrice di valore nominale fino a 100 kV; linee sospese sovrastanti il posto di lavoro fino a 125 kV e di qualsiasi voltaggi se il posto di lavoro è interno.	Il rispetto con i limiti di esposizione per le postazioni di lavoro si basa sulla dimostrazione che le esposizioni sono più basse dei limiti della Raccomandazione Europea (1999) per l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
Tutte le postazioni	Attrezzature e strumentazione di controllo e misura	

Tutte le postazioni	Elettrodomestici	Elettrodomestici professionali (cucine, macchine per lavanderia, forni a microonde) in uso in ristoranti, negozi, ecc. sono inclusi. Piani cottura professionali ad induzione necessitano di ulteriori approfondimenti
---------------------	------------------	---

Considerando la tipologia dei locali esaminati, tutti gli ambienti e le postazioni di lavoro contenenti esclusivamente apparecchiature tipo ufficio sono conformi ai sensi dell'Art. 208, comma 2 del D. Lgs. 81/08 Salute e Sicurezza Lavoro senza ulteriori accertamenti. Le potenziali sorgenti di campo elettromagnetico sono tutte riconducibili infatti, a prodotti in commercio per la libera vendita al pubblico.

Valutazione del rischio: **Trascurabile**

Rischio chimico

Considerata la tipologia delle lavorazioni svolte all'interno della sede non sono presenti rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici.

Valutazione del rischio: **Trascurabile**

Rischio biologico

La valutazione del rischio biologico per l'insorgenza del virus Coronavirus COVID-19 (Il virus è stato così denominato: "*Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2*").

Tuttavia in attuazione della cosiddetta "*fase 2*" la prosecuzione e/o continuazione delle attività lavorative può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione. È quindi obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.

Il Datore di lavoro, in qualità responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ha proceduto a formare, informare ed addestrare tutti i lavoratori.

Per gli spazi comuni, viene favorita una ventilazione continua degli ambienti lavorativi attraverso adeguati ricambi d'aria.

I servizi igienici sono provvisti di aerazione sufficiente e risultano dotati di prodotti detergenti e di salviette mono uso per asciugarsi.

Il datore di lavoro come ulteriore misura ha provveduto a fornire prodotti disinfettanti applicabili prima e/o dopo l'utilizzo da parte dei lavoratori e li ha edotti sulla procedura volta a favorire un continuo ricambio d'aria.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procederà alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

La presenza del Covid-19 non può essere riconducibile all'attività del Datore di Lavoro ma ad una situazione esterna che può riversarsi nell'ambiente lavorativo e quindi sui lavoratori, a causa di dinamiche esterne non completamente controllabili dal Datore di Lavoro.

Considerando le misure di prevenzione e protezione adottate e che la Farmacia non ha aderito alle Delibere Regionali per l'effettuazione di tamponi rapidi e vaccini, l'azienda ha mitigato sostanzialmente il rischio riducendolo al minimo.

Considerata la tipologia delle lavorazioni svolte all'interno della sede non sono presenti rischi derivanti da esposizione ad agenti biologici.

Valutazione del rischio: Trascurabile
--

Rischio legionella derivante da impianto di areazione

Descrizione del rischio:

All'interno della farmacia sono presenti impianti di climatizzazione (es. split a parete, impianti canalizzati, ecc.) utilizzati per il comfort termico degli ambienti. Sebbene gli impianti di climatizzazione comunemente installati in farmacia non utilizzino circuiti idrici aperti, in presenza di unità di trattamento aria (UTA), torri evaporative, o sistemi di umidificazione collegati alla rete idrica, può sussistere un **rischio di proliferazione di *Legionella pneumophila*** e diffusione tramite aerosol.

Valutazione del rischio:

Nel caso specifico della farmacia, dove solitamente sono presenti solo split ad espansione diretta (senza acqua), il rischio di proliferazione di *Legionella* è da considerarsi molto basso o trascurabile. Tuttavia, in presenza di impianti centralizzati con umidificazione o torri evaporative (non comuni in farmacia), è necessaria una valutazione più approfondita.

Misure di prevenzione e protezione adottate:

- Pulizia e manutenzione periodica degli split e dei filtri
- Ispezione e sanificazione periodica degli apparecchi e delle batterie di scambio termico
- Verifica dell'assenza di ristagni d'acqua nelle vasche di condensa
- Adozione di un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria

Esito della valutazione:

In farmacia, in assenza di impianti ad acqua o torri evaporative, il rischio legionella da impianto di climatizzazione è **trascurabile**, ma viene gestito attraverso un'adeguata **manutenzione programmata degli impianti di aerazione**. Il rischio verrà rivalutato in caso di modifiche impiantistiche o nuove evidenze.

Valutazione del rischio: Basso

Rischio legionella derivante da impianto acqua sanitaria

Descrizione del rischio:

All'interno della farmacia è presente un impianto di distribuzione di acqua sanitaria (rubinetti e lavandini per uso igienico e professionale). Tale impianto, se non correttamente gestito, può costituire un potenziale ambiente favorevole allo sviluppo del batterio *Legionella pneumophila*, soprattutto in presenza di ristagni, incrostazioni o condizioni termiche favorevoli alla proliferazione (tra 25°C e 50°C).

Valutazione del rischio:

Nel caso specifico della farmacia, in assenza di docce o serbatoi di accumulo e con utilizzo frequente dell'impianto idrico, **il rischio è classificato come basso**. Tuttavia, esso è comunque potenziale e merita attenzione nell'ambito della prevenzione.

Misure di prevenzione e protezione adottate:

- Controllo periodico delle condizioni dell'impianto idrico
- Utilizzo regolare dei punti di erogazione (evitando ristagni)
- Pulizia periodica dei rompigitto dei rubinetti
- Verifica del mantenimento di temperature sfavorevoli alla proliferazione del batterio (fredda < 20°C, calda > 50°C)
- Eventuale scarico preventivo dell'acqua da rubinetti poco utilizzati

Esito della valutazione:

Il rischio da *Legionella pneumophila* è presente in forma potenziale e di bassa entità, adeguatamente gestito tramite le misure preventive indicate. La situazione sarà riesaminata periodicamente o in caso di modifiche all'impianto idrico.

Valutazione del rischio: Basso

Rischio rumore

Considerata la tipologia delle lavorazioni svolte all'interno della sede non si ritiene rilevante il rischio derivante dall'esposizione al rumore del personale, in quanto non sono presenti sostanze ototossiche e i livelli di rumorosità presenti sono nettamente minori dei livelli inferiori di azione stabiliti dalla vigente normativa.

Valutazione del rischio: Trascurabile
--

Rischi da esposizione a vibrazioni meccaniche

In base alle lavorazioni effettuate non sono presenti evidenti rischi derivanti da esposizione a vibrazioni meccaniche.

Valutazione del rischio: Trascurabile
--

Rischi dall'utilizzo dei Videoterminali

I videoterminali forniscono un'immagine chiara, stabile e di grandezza sufficiente. Gli schermi sono orientabili, inclinabili e privi di riflessi. I videoterminali sono utilizzati in posizione eretta e per breve tempo e comunque per un periodo inferiore alle venti ore settimanali in modo sistematico o abituale, dedotte le interruzioni di cui all'art. 175 del D. Lgs. 81/08.

Valutazione del rischio: Trascurabile
--

Rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi

Tenuto conto della tipologia e dell'entità dei carichi, delle caratteristiche degli ambienti lavorativi, delle modalità di effettuazione della movimentazione, del numero e della frequenza delle operazioni effettuate, il personale non viene considerato esposto a rischi rilevanti derivanti dalla movimentazione dei carichi.

Valutazione del rischio: Basso

Rischio rapina

Al fine di mitigare sostanzialmente il rischio derivante da rapine per il personale dipendente, il Datore di Lavoro ha proceduto all'installazione di telecamere di sorveglianza che riprendono la posizione della cassa e/o dei punti di maggior interesse per eventuali furti. Il Datore di Lavoro ha inoltre proceduto a fornire tutte le informazioni necessarie sul comportamento da seguire durante tali eventi

Considerate le misure adottate all'interno dell'azienda per prevenire tale rischio, si ritiene che lo stesso sia stato ragionevolmente ridotto al minimo.

Valutazione del rischio: Basso

6.2 VALUTAZIONE DEI RISCHI PER MANSIONI

MANSIONE: FARMACISTA

Rischio chimico

Il rischio di esposizione ad agenti chimici per i lavoratori è da considerare **basso** per la sicurezza e **irrilevante** per la salute in quanto le preparazioni galeniche vengono effettuate dal Datore di lavoro che ha la competenza professionale necessaria ad assicurare il corretto utilizzo e stoccaggio del materiale di laboratorio. In ogni caso il rischio è tenuto sempre sotto controllo considerando che:

- l'attività in esame è marginale occupando una percentuale trascurabile del tempo degli operatori addetti;
- i reattivi sono stoccati in modo idoneo e sono presenti in piccole quantità;
- gli acidi e le basi sono utilizzati in basse concentrazioni.

Tutti i prodotti utilizzati nel laboratorio sono dotati di adeguata etichettatura e delle schede tecniche di sicurezza rese a disposizione dei lavoratori. I reagenti utilizzati nel laboratorio sono depositati all'interno di appositi armadi chiaramente segnalati.

Le sostanze velenose e stupefacenti detenuti in farmacia vengono custoditi in idonei armadietti chiusi a chiave e adeguatamente segnalati.

Tutti gli operatori vengono opportunamente informati, formati ed addestrati sulle regole fondamentali da osservare al fine di ridurre i rischi derivanti dalla presenza dei prodotti pericolosi.

Considerata la tipologia delle lavorazioni svolte all'interno della sede non sono presenti rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici.

Valutazione del rischio: Basso

Rischio biologico

Considerata la tipologia e le modalità delle lavorazioni svolte all'interno della sede non sono presenti rischi derivanti da esposizione ad agenti biologici.

Valutazione del rischio: Trascurabile
--

Rischio rumore

Considerata la tipologia delle lavorazioni svolte all'interno della sede non si ritiene rilevante il rischio derivante dall'esposizione al rumore del personale, in quanto non sono presenti sostanze ototossiche e i livelli di rumorosità presenti sono nettamente minori dei livelli inferiori di azione stabiliti dalla vigente normativa.

Valutazione del rischio: Trascurabile
--

Rischi da esposizione a vibrazioni meccaniche

In base alle lavorazioni effettuate non sono presenti rischi derivanti da esposizione a vibrazioni meccaniche.

Valutazione del rischio: **Trascurabile**

Rischi dall'utilizzo dei Videoterminali

I videoterminali forniscono un'immagine chiara, stabile e di grandezza sufficiente. Gli schermi sono orientabili, inclinabili e privi di riflessi. I videoterminali sono utilizzati in posizione eretta e per breve tempo e comunque per un periodo inferiore alle venti ore settimanali in modo sistematico o abituale, dedotte le interruzioni di cui all'art. 175 del D. Lgs. 81/08.

Valutazione del rischio: **Trascurabile**

Rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi

Tenuto conto della tipologia e dell'entità dei carichi, delle caratteristiche degli ambienti lavorativi, delle modalità di effettuazione della movimentazione, del numero e della frequenza delle operazioni effettuate, il personale non viene considerato esposto a rischi rilevanti derivanti dalla movimentazione dei carichi.

Valutazione del rischio: **Trascurabile**

Rischi derivanti dalla presenza di apparecchiature di emissione di radiazioni ottiche

Le sorgenti di radiazioni ottiche non coerenti, presenti all'interno della sede o utilizzate dal personale (sistemi di illuminazione, monitor dei computer, display, cartelli di segnalazione luminosa), considerate la relativa classificazione secondo le norme tecniche specifiche o conformità a standard tecnici e le condizioni di impiego, non danno luogo ad esposizioni tali da presentare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Il personale non è esposto a radiazioni ottiche coerenti in quanto non sono presenti apparecchiature laser.

Valutazione del rischio: **Trascurabile**

MANSIONE: MAGAZZINIERE/A

Rischio chimico

Considerate le lavorazioni svolte dal personale non sono presenti rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici pericolosi.

Valutazione del rischio: **Trascurabile**

Rischio biologico

Considerata la tipologia delle lavorazioni svolte all'interno della sede non sono presenti rischi derivanti da esposizione ad agenti biologici.

Valutazione del rischio: **Trascurabile**

Rischio rumore

Considerata la tipologia delle lavorazioni svolte all'interno della sede non si ritiene rilevante il rischio derivante dall'esposizione al rumore del personale, in quanto non sono presenti sostanze ototossiche e i livelli di rumorosità presenti sono nettamente minori dei livelli inferiori di azione stabiliti dalla vigente normativa.

Valutazione del rischio: **Trascurabile**

Rischi da esposizione a vibrazioni meccaniche

In base alle lavorazioni effettuate non sono presenti evidenti rischi derivanti da esposizione a vibrazioni meccaniche.

Valutazione del rischio: **Trascurabile**

Rischi dall'utilizzo dei Videoterminali

I videoterminali forniscono un'immagine chiara, stabile e di grandezza sufficiente. Gli schermi sono orientabili, inclinabili e privi di riflessi. I videoterminali sono utilizzati in posizione eretta e per breve tempo e comunque per un periodo inferiore alle venti ore settimanali in modo sistematico o abituale, dedotte le interruzioni di cui all'art. 175 del D. Lgs. 81/08.

Valutazione del rischio: **Trascurabile**

Rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi

Tenuto conto della tipologia e dell'entità dei carichi, delle caratteristiche degli ambienti lavorativi, delle modalità di effettuazioni della movimentazione, del numero e della frequenza delle operazioni effettuate, il personale non viene considerato esposto a rischi rilevanti derivanti dalla movimentazione dei carichi.

Valutazione del rischio: Trascurabile
--

Rischio associato alla detenzione di bombole di ossigeno

Vengono stivate in luoghi separati le bombole di ossigeno piene e quelle vuote; le bombole immagazzinate, ivi incluse quelle vuote, sono sempre dotate di cappuccio di protezione ed è sempre assicurato l'ancoraggio delle stesse. Il personale è stato adeguatamente informato e formato sulle regole da osservare durante la movimentazione e lo stoccaggio delle bombole.

Valutazione del rischio: Trascurabile
--

Rischi derivanti dalla presenza di apparecchiature di emissione di radiazioni ottiche

Le sorgenti di radiazioni ottiche non coerenti, presenti all'interno della sede o utilizzate dal personale (sistemi di illuminazione, monitor dei computer, display, cartelli di segnalazione luminosa), considerate la relativa classificazione secondo le norme tecniche specifiche o conformità a standard tecnici e le condizioni di impiego, non danno luogo ad esposizioni tali da presentare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Il personale non è esposto a radiazioni ottiche coerenti in quanto non sono presenti apparecchiature laser.

Valutazione del rischio: Trascurabile
--

MANSIONE: IMPIEGATO/A

Rischio chimico

Considerate le lavorazioni svolte dal personale non sono presenti rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici pericolosi.

Valutazione del rischio: **Trascurabile**

Rischio biologico

Considerata la tipologia delle lavorazioni svolte all'interno della sede non sono presenti rischi derivanti da esposizione ad agenti biologici.

Valutazione del rischio: **Trascurabile**

Rischio rumore

Considerata la tipologia delle lavorazioni svolte all'interno della sede non si ritiene rilevante il rischio derivante dall'esposizione al rumore del personale, in quanto non sono presenti sostanze ototossiche e i livelli di rumorosità presenti sono nettamente minori dei livelli inferiori di azione stabiliti dalla vigente normativa.

Valutazione del rischio: **Trascurabile**

Rischi da esposizione a vibrazioni meccaniche

In base alle lavorazioni effettuate non sono presenti rischi derivanti da esposizione a vibrazioni meccaniche.

Valutazione del rischio: **Trascurabile**

Rischi dall'utilizzo dei Videoterminali

I videoterminali forniscono un'immagine chiara, stabile e di grandezza sufficiente. Gli schermi sono orientabili, inclinabili e privi di riflessi. I videoterminali sono utilizzati in posizione eretta e per breve tempo e comunque per un periodo inferiore alle venti ore settimanali in modo sistematico o abituale, dedotte le interruzioni di cui all'art. 175 del D. Lgs. 81/08.

Valutazione del rischio: **Trascurabile**

Rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi

Considerate le lavorazioni svolte dal personale non sono presenti rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi.

Valutazione del rischio: Trascurabile
--

Rischi derivanti dalla presenza di apparecchiature di emissione di radiazioni ottiche

Le sorgenti di radiazioni ottiche non coerenti, presenti all'interno della sede o utilizzate dal personale (sistemi di illuminazione, monitor dei computer, display, cartelli di segnalazione luminosa), considerate la relativa classificazione secondo le norme tecniche specifiche o conformità a standard tecnici e le condizioni di impiego, non danno luogo ad esposizioni tali da presentare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Il personale non è esposto a radiazioni ottiche coerenti in quanto non sono presenti apparecchiature laser.

Valutazione del rischio: Trascurabile
--

7. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO

Visto l'esito della valutazione dei rischi, non si rendono necessari interventi d'adeguamento oltre a quelli già individuati nel presente documento.

PRIORITÀ ALTA (intervento da effettuare entro quindici giorni)

- *nessun intervento.*

PRIORITÀ MEDIA (intervento da effettuare entro un mese)

- *nessun intervento.*

PRIORITÀ BASSA (intervento da effettuare entro tre mesi)

- *nessun intervento.*

Al fine di miglioramento dei livelli di sicurezza sono state programmate le seguenti attività:

- valutazione periodica delle segnalazioni del personale, mancati infortuni e non conformità rilevate e conseguente individuazione di eventuali misure di prevenzione e protezione da adottare;
- aggiornamento periodico del personale incaricato dell'applicazione del sistema di gestione della sicurezza;
- audit di personale interno o esterno per la verifica della corretta applicazione del sistema di gestione della sicurezza;
- valutazione periodica in base al progresso tecnologico e alla disponibilità economica di ridurre i rischi presenti nell'attività lavorativa in azienda.

APRILIA, 18/07/2025

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO
ALESSANDRO RUSSO

.....

*FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE*
ALESSANDRO RUSSO

.....

FIRMA DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI:
DANIELA SIVIERO

.....

SAPEA
Il Responsabile

La presente relazione dovrà essere riesaminata ogni qual volta lo si ritenga necessario.